

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTOCICLISTICA " ALFA CENTAURI " **STATUTO**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Cassano All'Jonio in via Marsala, n. 51, l'**Associazione Culturale Motociclistica "ALFA CENTAURI"**. La sede, nel tempo può subire variazioni per motivi logistici o di altra natura. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione

1. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo / culturale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3. L'Associazione potrà partecipare e/o affiliarsi, quale Socio, ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché iscriversi alla Federazione Motociclistica Italiana, nel qual caso la denominazione dell'Associazione sarà preceduta dalla dicitura "Moto Club", come stabilito dallo Statuto della F.M.I.

4. Scopo dell'Associazione è di favorire anche la solidarietà fra gli associati e di proporre a livello Nazionale ed Internazionale un supporto ai propri associati nella organizzazione diretta di gare e manifestazioni sportive e di ogni altra attività legata al tempo libero e all'utilizzo della motocicletta. Potranno, inoltre, su richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo, formarsi dei distaccamenti nei Comuni limitrofi.

5. L'Associazione potrà inoltre pubblicare e/o produrre scritti, materiale video e/o informatico su supporti ottici e/o magnetici, capi di abbigliamento e oggettistica contraddistinta dal logo **Associazione Culturale Motociclistica "Alfa Centauri"**, organizzare corsi di preparazione e perfezionamento alla guida, proporre incontri fra gli associati, organizzare pranzi sociali, organizzare manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, della storia e costumi del nostro Paese sempre legate all'utilizzo della motocicletta.

6. L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà rappresentare in ogni sede e luogo, in persona dei suoi rappresentanti legali, gli associati, per concludere contratti di partnership, sponsorizzazione, assistenza, consulenza tecnica, fornitura e quanto altro si riveli utile ai propri associati.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche o altre associazioni che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della integrità morale, dell'onestà, della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo a ciò predisposto dall'Associazione.

3. La validità della qualità di socio effettivamente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve

essere sempre motivato e contro la cui decisione non è ammesso alcun appello all'Assemblea generale.

4. Potranno diventare soci della Associazione Culturale Motociclistica " Alfa Centauri" persone fisiche, maggiorenni, italiane e straniere in numero illimitato che sono in possesso di un mezzo a due o tre ruote o " quad " di cilindrata superiore ai 150 cc. Tale limitazione non viene applicata ai ragazzi/e che vogliono iscriversi in qualità di soci nella categoria speciale " **Giovani** ".

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Nell'Associazione i Soci si distinguono in: **Sostenitori** , **Fondatori** , **Ordinari** e la categoria speciale " **Giovani** "

a. sono Soci **Sostenitori** coloro che versano una quota di iscrizione e annuale di importo superiore rispetto alla quota dei soci ordinari. Hanno gli stessi diritti-doveri dei soci ordinari

b. Sono Soci **Fondatori** coloro che hanno ,di fatto, costituito l'Associazione . Costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in Assemblea hanno eletto il Presidente, il Consiglio Direttivo , il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione per i primi tre anni .

c. Sono Soci **Ordinari** coloro che, dietro istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, hanno ottenuto l'iscrizione all'Associazione e risultano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso o di riferimento.

7. L'Associazione potrà svolgere attività di formazione , di educazione stradale e uso corretto dell'attività motociclistica a favore della Categoria Speciale " **Giovani** " di età non inferiore ai 9 anni compiuti , dietro formale istanza indirizzata al Presidente e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli esercenti la patria potestà . In caso di trasferta in sede o fuori sede il socio appartenente alla categoria speciale " Giovani " dovrà essere accompagnato da un esercente la patria potestà. Una volta accettati nell'Associazione, verseranno la quota annuale stabilita per tale categoria speciale.

8. La quota associativa è deliberata, di anno in anno, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere incrementata o ridotta come previsto dal bilancio di previsione e dovrà essere versata , per ragioni amministrative e gestionali, anticipatamente, al tesoriere-cassiere che rilascerà quietanza. Essa non potrà essere trasferita a terzi, rivalutata o compensata

9. Le domande d'iscrizione possono essere presentate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

10. La validità delle quote sociali versate nel corso dell'anno d'iscrizione, è da considerarsi fino al 31 Dicembre dello stesso anno.

11. Sull'ammissione a Socio delibererà il Consiglio Direttivo le cui decisioni ,positive o meno, sono inappellabili e dovranno essere comunicate all'interessato. Il mancato versamento della quota d'iscrizione nei termini stabiliti, determina il venir meno del diritto di entrare a far parte dell'Associazione. E' fatta salva la possibilità di presentare una istanza di reinscrizione, motivata da una fondata ragione che ha materialmente impedito il versamento della quota di iscrizione. Il Presidente deciderà in merito all'istanza.

12. Per il rinnovo dell'adesione all'Associazione è indispensabile versare la relativa quota sociale, senza deroghe, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, pena la decadenza che avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale decadenza riguarderà la figura della qualità di socio e anche le eventuali cariche ricoperte in seno all'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre l'elenco dei soci decaduti per omesso versamento della quota di rinnovo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

13. Per essere riammessi, i soci decaduti per omesso versamento della quota di rinnovo, possono inoltrare una semplice richiesta di reinscrizione al Presidente il quale, verificata la non presenza di gravi motivi ostativi alla reinscrizione, deciderà sulla riammissione o meno alla qualità di socio che, in caso favorevole,decorrerà dalla data di versamento della quota di rinnovo.

14. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo . Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne é altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dal presente Statuto .
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
 - a) dimissione volontaria da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno solare.
 - b) Per mancato pagamento della quota di iscrizione entro i termini comunicati per avvenuta accettazione della istanza di iscrizione o per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno provvede alla revisione della lista dei soci.
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
 - e) incompatibilità
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente, lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato radiato in via definitiva non può essere più riammesso.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :
 - a)- L'Assemblea generale dei soci;
 - b)- Il Presidente;
 - c)- Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci é il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed é costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie . Quando é regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o , comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti.
4. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e , se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità più idonee a garantire la massima diffusione.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione é ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa..
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, messaggio telefonico . In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni e la comunicazione può effettuarsi anche a mezzo telefono o messaggio telefonico .
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

4. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente , almeno due volte all'anno :

a) entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente per l'approvazione del bilancio consuntivo ;

b) entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo;

c) in altri periodi dell'anno per eventuale rinnovo delle cariche sociali o quant'altro previsto dal presente Statuto.

6. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell' art.11 .

7. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo

b) eleggere il Revisore dei Conti;

c) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione e rinnovo;

e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione che in ogni caso sarà sempre ubicata nel Comune Cassano All'Ionio Centro.

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie : approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione .

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione é atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, messaggio telefonico. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni e la comunicazione può effettuarsi anche a mezzo telefono o messaggio telefonico.

4. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione é validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

7. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri eletti, in via ordinaria, dall'Assemblea dei Soci, scegliendoli tra i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Solo nella fase costitutiva i componenti vengono eletti tra i soci fondatori e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

3. L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre.

4. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente. Nel caso di parità di voti viene eletto Presidente il consigliere più anziano di età.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al mese e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale/brogliaccio sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti e per alzata di mano; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente. Per argomenti di particolare importanza, il Presidente può decidere per la votazione segreta scegliendo, in questo caso, da uno a due scrutatori tra i presenti.

9. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

10. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci con annessa breve relazione;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all'anno e convocare l'Assemblea

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le formalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, con atto deliberativo ed a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Nella fase costituente e per la prima volta, viene eletto tra i componenti del C.D., appena formato, ed è nominato nell'atto costitutivo. Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria;

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria;

4. Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti;

5. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

6. Il Presidente nomina, con atto formale, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Cassiere;

7. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale;

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 - Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente viene nominato, con atto formale, dal Presidente e viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

2. Sostituisce il Presidente, in sua assenza, con i poteri e le prerogative a questi attribuite.

3. In caso di dimissioni o di impedimento grave, così giudicate dal Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a nominare un nuovo Vice Presidente che durerà in carica per la restante durata del mandato.

Art. 15 - Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato, con atto formale, dal Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri, con l'incarico di curare materialmente la gestione amministrativa e tecnico-burocratica dell'Associazione; in particolare:

- a) Cura la corrispondenza e la corretta tenuta del Registro del Protocollo Generale;
- b) Cura la tenuta del Registro di Archivio;
- c) Cura la tenuta del Registro Inventario dei beni patrimoniali dell'Associazione nonché la sua gestione;
- d) Cura la redazione e la corretta tenuta delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e di tutti gli atti e documenti amministrativi interni o con effetti verso l'esterno;
- e) Redige il verbale/brogliaccio delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) Affianca il Presidente nella sua attività di gestione e collabora fattivamente con il Consiglio Direttivo nella redazione degli atti e nella elaborazioni di iniziative e processi di indirizzo.

Art. 16 - Il Tesoriere-Cassiere

1. Il Tesoriere-Cassiere viene nominato, con atto formale, dal Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri, con l'incarico di curare materialmente la gestione economica e contabile dell'Associazione stessa, secondo le direttive del Presidente e in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono. I compiti del tesoriere, in particolare, sono :

- a) La tenuta contabile del libro cassa con tutte le incombenze che ne conseguono;
- b) La custodia e la gestione della liquidità di cassa;
- c) La gestione delle distinte di pagamento ed atti connessi;
- d) La gestione ed il controllo del CC Bancario dell'Associazione;
- e) è incaricato alle riscossioni e ai pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato, con atto deliberativo, dall'Assemblea dei Soci e viene scelto tra i soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa; dura in carica per lo stesso periodo del C.D..

2. Cura il controllo della corretta gestione dei fondi dell'Associazione e verifica la tenuta del libro cassa in relazione alle voci di bilancio relativamente alle entrate ed uscite annuali.

3. Alla fine di ogni anno contabile, redige il verbale di verifica dei movimenti di cassa e della inequivoca corrispondenza tra i documenti a giustificazione delle uscite e delle entrate. Tale verbale, accompagnerà, il documento di Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Il Revisore dei Conti può essere presente ed intervenire, senza diritto di voto e verbalizzazione dei suoi interventi che avranno mero carattere consultivo, nelle sedute del Consiglio Direttivo. Della sua presenza si dovrà far semplice menzione nell'atto deliberativo.

Art. 18 - Finanze e Patrimonio dell'Associazione

1. Le finanze dell'Associazione sono costituite dalle entrate costituite:

- a) dalle quote d'iscrizione.
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) rendite del proprio patrimonio.

2. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo dall'Associazione a seguito di acquisti e/o donazioni.

3. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 19 - il Rendiconto

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 20 - Modifiche statutarie

1. Il presente Atto costitutivo e Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti e le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza dell'Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 21 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione , di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dai liquidatori a scopi di utilità generale o in beneficenza. La destinazione del patrimonio residuo potrà anche avvenire a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive.

Art. 23 - Clausole - Obblighi e limitazioni

1. Visto il D. Lgs. 460 / 97 si stabilisce quanto appresso :

- a) gli incarichi presidenziali, direttivi e del revisore dei conti, si intendono a titolo gratuito;
- b) assoluto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi,riserve o capitale durante la vita associativa;
- c) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano in subordine le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto oggi 8 ottobre 2014

F.to: (CECCARINI Roberto, PERCIACCANTE Danilo, PATERNOSTRO Ivan, D'ALBA Raffaele, LANZILLOTTA Adriano, BENEDETTO Carmine Michele, PRAINO Alessandro, GAROFALO Pietro, AZZOLINO Giovanni Battista, MUTI Giuseppe, MINERVINI Giovanni.)

ATTO REGISTRATO il 17 ottobre 2014, presso l'Agenzia delle Entrate di Castrovillari – Sportello di Cassano all'Ionio, al N. 1473, Serie 3, Pacco 2727.